

Parere del Consiglio Nazionale Forense (rel. Caia) n. 12 del 20 gennaio 2016

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze chiede di sapere se il possesso dell'attestato di formazione continua previsto dall'art. 25 co. 7 del Regolamento del C.N.F. n. 6/2014 integri requisito necessario per chiedere e mantenere l'iscrizione nell'elenco degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato previsto dall'art. 81 del d.p.r. n. 115/2012.

Questa Commissione ha già affermato, da ultimo con il proprio parere n. 112 del 18 novembre 2015, che l'assolvimento dell'obbligo formativo – previsto dall'art. 11 della legge n. 247/2012 e dall'art. 25 co. 7 del Regolamento n. 6/2014 – costituisce condizione necessaria per l'iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio e degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, e per il mantenimento della stessa.

Ne consegue che la relativa attestazione, di cui all'art. 25 co. 7 del Regolamento n. 6/2014, è condizione necessaria per l'iscrizione nei suddetti elenchi, e per il mantenimento della medesima.